

SEZIONE RIFIUTI

Tabella descrittiva

RAGIONE SOCIALE AUTORIZZATA	DITTA	RE.ALL. di Begni Agnese e C. S.a.S.	Cod. fiscale	
			01718300989	
SEDE LEGALE AUTORIZZATA	DITTA	via Artigianale - frazione Cignano, comune di Offlaga		
SEDE IMPIANTO		via Artigianale - frazione Cignano, comune di Offlaga	FOGLIO N. 26	
			MAPP. N.	148p
SUPERFICI		- totale insediamento	m ² 1.720	
		- capannone e tettoia	m ² 1.213	
		- piazzale pavimentato	m ² 507	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO		“Ambiti produttivi consolidati” (P.G.T. adottato);		
LEGALE RAPPRESENTANTE		Begni Agnese, nata a Leno (BS), il 15/02/1972		
RESPONSABILE TECNICO		Begni Guido, nato a Bagnolo Mella (BS), il 14/11/1952		

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. L'immobile sito nel comune di Offlaga (BS), via Artigianale – Fr. Cignano è censito al foglio 26 mappale 148p; la ditta ha la piena disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona "Ambiti produttivi consolidati". Parte del Mappale 148 ricade in fascia di rispetto da elettrodotto. Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dal Piano Provinciale Rifiuti approvato con d.g.r.n. IX/661 del 20.10.10, in quanto non viene svolta alcuna attività di gestione rifiuti nella parte di mappale interessata dalla fascia di rispetto;
- 1.3. le varianti sostanziali richieste consistono in:
 - riorganizzazione del lay out dell'insediamento;
 - rinuncia all'installazione del trituratore rottami M6 con separatore magnetico e relativo gruppo elettrogeno;
 - rinuncia all'installazione della pela cavi;
 - rinuncia all'installazione della paccottatrice/bricchettatrice (M3);
 - rinuncia alla gestione del rifiuto identificato al codice EER 150106;
 - installazione di trancia a coccodrillo per la riduzione volumetrica dei cavi prima del trattamento negli specifici trituratori;
 - modifica dei punti di emissione con dismissione dell'emissione E2 (non realizzata) ed utilizzo dell'impianto di abbattimento D.MF.01 sull'emissione E3;
- 1.4. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
 - ✓ aree A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7: area pavimentata per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi effettuata in cumuli, containers;
 - ✓ area pavimentata all'interno del capannone e/o sotto la tettoia per il recupero e trattamento dei rifiuti;

- ✓ area D1: area pavimentata per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi in cumuli e contenitori;
 - ✓ aree pavimentate all'interno del capannone e sotto la tettoia per il deposito delle EoW e MpS;
- 1.5. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dall'attività;
 - ✓ deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività;
 - ✓ pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi mediante selezione manuale e/o con ragno, eventuale riduzione volumetrica a mezzo pinza montata sulla benna escavatrice. Da tale attività si possono ottenere rifiuti pronto forno da avviare ad impianti di trattamento finali;
 - ✓ trattamento R4 di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi mediante selezione manuale e/o con ragno, per la separazione del ferro dai metalli. Da tale attività si possono ottenere MpS conformi alle norme tecniche di settore UNI, CECA, ed end of waste per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
 - ✓ trattamento R4 di cavi, non ricoperti dal rivestimento in plastica (codice EER 170411), mediante tranciatura con trancia a coccodrillo per la riduzione volumetrica, quando necessaria, triturazione e separazione magnetica della frazione ferrosa. I cavi metallici sono stoccati in bobine sfuse; l'operatore carica la bobina su un perno per eseguire manualmente l'inserimento del capo-corda nei trituratorini che permettono la granulatura del rifiuto in lavorazione. Il granulato ricade su nastro trasportatore e viene avviato alla zona di deposito previa deferrizzazione per la separazione della frazione ferrosa. Da tale attività si possono ottenere MpS conformi alle norme tecniche di settore UNI, CECA, ed end of waste per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
- 1.6. gli impianti tecnologici presenti nell'insediamento sono:
- ✓ M1-tritratore cavi metallici;
 - ✓ M2-tritratore cavi metallici;
 - ✓ M4- magnete deferizzatore;
 - ✓ M7-impianto abbattimento emissioni;
 - ✓ M8- trancia a coccodrillo mobile;
 - ✓ M9- supporti per matasse cavi;
- 1.7. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- ✓ messa in riserva R13 di mc. 646 di rifiuti non pericolosi di cui mc. 504 in ingresso da avviare al trattamento e mc. 142 di EoW in attesa di certificazione;
 - ✓ messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15 di mc. 20 di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività;
 - ✓ pre-trattamento R12 trattamento R4 di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi;
- 1.8. nella seguente tabella è riportato l'elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 e s.m.i. e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DEFINIZIONE	OPERAZIONI
100399	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a bave, getti, schiumosi, materozze, fagioli e scarti di lavorazione della metallurgia termica dell'alluminio	R13
100899	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a bave, getti, schiumosi, materozze, fagioli e scarti di lavorazione della metallurgia termica dell'alluminio	R13
101003	Scorie di fusione	R13
101099	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a colaticci e bave di fusione dalla pulizia dei bagni e dalla raccolta degli scarti di stampaggio dell'alluminio (materozze, mandole di sfogo e stampi)	R13

120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13; R4*
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13
120103	Limatura, scaglie e trucioli di materiali non ferrosi	R13; R4*
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13
120199	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a spezzoni, sfridi e cascami di lavorazione di metalli non ferrosi	R13; R4
150104	imballaggi metallici	R13;R12;R4
160117	metalli ferrosi	R13;R12;R4
160118	metalli non ferrosi	R13;R12;R4
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13
170401	rame, bronzo, ottone	R13;R12;R4
170402	alluminio	R13; R4
170403	piombo	R13; R4
170404	zinco	R13;R4
170405	ferro e acciaio	R13;R12;R4
170406	stagno	R13;R4
170407	metalli misti	R13;R12;R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13;R12;R4**
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13; R12;R4
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13; R12;R4
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13; R12;R4
191202	metalli ferrosi	R13; R12;R4
191203	metalli non ferrosi	R13; R12;R4
200140	metalli	R13; R12;R4

* l'operazione R4 è effettuata esclusivamente su cascami e sfridi di lavorazione non polverulenti

** l'operazione R4 è effettuata esclusivamente sui cavi in metallo non ricoperti

- 1.9. i rifiuti vengono stoccati in cumuli, big bags, containers, colli, chiusi per i rifiuti polverulenti su area pavimentata mediante pavimento industriale in cls armato con spolvero al quarzo. Nella tavola "Tav. 1" parte integrante del presente provvedimento sono rappresentate le aree dove vengono svolte le operazioni di gestione rifiuti. Nella tavola "Tav. Unica del 20/07/2018" viene rappresentato il sistema di raccolta e trattamento delle acque;

2. Prescrizioni

- 2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- ❑ acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche, ad esclusione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi per i quali non è previsto il corrispondente codice EER "a specchio";
- ❑ qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - ✓ codice EER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;
 - ✓ codice EER 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli

di cui alla voce 160215** deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;

In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;

- ❑ verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2004/850/CE e s.m.i, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti.
- ❑ per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "*Registro degli Eventi*" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• *raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• *controllo radiometrico*

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

• *controllo visivo all'ingresso del mezzo*

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “*libero da*” sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall’impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell’ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia “*libero da*” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul “*Registro degli eventi*”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- ***controllo visivo del carico***

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell’impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “*libero da*” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l’impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all’interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell’attività del controllo all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall’impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all’ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all’impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di “libero da “ si differenzia dal termine “assenza di“ in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell’impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un

pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MpS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MpS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;
- 2.5. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.9. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.
- 2.10. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.11. deve essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

- 2.12. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.13. il sottoprodotto acquistato da terzi deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. qq) e 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2.14. il deposito delle EoW/MpS e sottoprodotto acquistato da terzi deve essere effettuato in area debitamente contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito delle EoW/MpS ottenute dal trattamento dei rifiuti e dai rifiuti, garantendo la tracciabilità di tali materiali.
- 2.15. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, i sottoprodotto, le materie prime, le materie prime secondarie e le EoW ottenuti dal ciclo produttivo e/o dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di post consumo o di produzione.
- 2.16. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.17. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.